CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI WELFARE

Articolo 1 - Rapporti di lavoro part-time

Ai sensi dell'art. 4 comma 11 del CCNL 14/9/2000, il contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale è temporaneamente elevato di un ulteriore 10% rispetto al limite del 25% della dotazione organica complessiva, per le categorie che hanno già raggiunto il contingente massimo disponibile e precisamente:

incremento di: 2 posti di cat. D1 5 posti di cat. C1

I posti saranno assegnati ai dipendenti in presenza di particolari situazioni familiari, nell'ordine di seguito individuato:

- assistenza ai figli minori di sei anni
- assistenza ai figli fino a 13 anni
- assistenza ai familiari disabili conviventi

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere effettuata per iscritto dal dipendente con apposito modulo entro il 29/2/2016.

La decorrenza della trasformazione avverrà dal 1° giugno 2016.

Nel caso residuino o si liberino alcuni dei posti sopraindicati, si attiverà una nuova procedura.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei casi di cui sopra può avvenire esclusivamente nell'ambito della tipologia di tipo orizzontale, con orario giornaliero di 6 ore, pari a 30 ore settimanali, senza periodi di interruzione durante l'anno.

E' attribuita valenza a tempo determinato, di durata triennale, ai suddetti contratti di trasformazione a tempo parziale, con conseguente rientro a tempo pieno alla scadenza del triennio.

Decorso tale termine l'Ente procederà a una nuova valutazione delle esigenze di elevazione del contingente e nuovo accordo con i sindacati.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo si fa riferimento a leggi e regolamenti in vigore.

Articolo 2 – Congedo parentale in modalità oraria

Al fine di conciliare i tempi di lavoro e quelli familiari, le parti intendono definire la modalità di fruizione del congedo parentale in modalità oraria, indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o parziale.

Ciascun dipendente può usufruire del congedo parentale:

- a giornata intera, secondo le previsioni di legge;
- a mezza giornata, secondo le previsioni di legge;
- a ore, con un minimo di 1 ora (comprensivo o meno delle fasce di flessibilità).

In caso di congedo parentale a ore, la prestazione lavorativa nella giornata deve essere pari ad almeno la metà dell'orario giornaliero.

Il genitore è tenuto a presentare apposita richiesta almeno 5 giorni prima dell'assenza. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare i termini, è possibile presentare l'istanza 2 giorni prima dell'assenza.

Il monte ore che rientra nella disponibilità della madre lavoratrice e/o del padre lavoratore è pari a 300 ore e le assenze ad ore corrispondono ad una giornata di assenza qualora il computo delle stesse produca un risultato pari a 7,12 ore o multiplo. Per il personale con contratto a tempo parziale il calcolo è commisurato alla percentuale della prestazione lavorativa.

IL SEGRETARIO GENERALE (dr Massimo Ziletti)